1869

N° 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	18
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 7 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4952 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza dei Ministeri dell'interno e delle finanze, 20 luglio 1857, con cui s'istituiscono provvisoriamente le autorità montanistiche nell'ex-Regno Lombardo-Veneto;

Considerando la convenienza di unificare in tutto il Regno il servizio minerario;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A disimpegnare definitivamente le funzioni di commissario montanistico risiedente a Vicenza, e quelle di impiegato di cancelleria, sono destinati l'ingegnere e l'aiutante del Corpo Reale delle miniere, attualmente ivi addetti.

Art. 2. All'ingegnere fungente da commissario montanistico verrà corrisposta l'annua indennità di lire 1,600, già appositamente stanziate in bilancio per ispese dell'ufficio minerario di Vicenza, la quale sarà ridotta di lire 500, quando l'alloggio per l'ufficio del capitanato montanistico sia concesso in natura.

Art. 3. Le indennità di trasferte eseguite nell'interesse del regio servizio dai prefati ingegnere ed aiutante, saranno regolate dall'articolo 333 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

Art. 4. È derogato a qualunque altra disposizione contraria alle presenti, le quali avranno esecuzione col 1° aprile 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 11 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. CICCONE.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Caserta nella tornata del 2 novembre dello scorso anno per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di essa provincia, il quale regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto ministro, sta annesso al presente decreto.

Art. 2. Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze il 28 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. PASINI.

REGOLAMENTO.

TITOLO I.

Strade provinciali.

CAPO I. — *Norme generali per la costruzione delle strade provinciali.*

Art. 1. La costruzione di una nuova strada provinciale è decretata dal Consiglio provinciale o per propria iniziativa, o dietro proposta della Deputazione provinciale.

Art. 2. Quando una strada sia stata già decretata dal Consiglio provinciale, la Deputazione autorizza l'ufficio tecnico ad elaborarne il progetto, fornendogli tutte quelle notizie che valgano a chiarire lo scopo che si vuol conseguire, i punti estremi della strada, lo sviluppo che possibilmente deve avere, e i luoghi principali che essa deve attraversare, o rasentare.

Per massima qualunque progetto sia di nuova strada, sia d'opera d'arte dev'essere elaborato dall'ufficio tecnico della provincia.

Ogni progetto, oltre alla firma dell'autore, dev'essere vistato dall'ingegnere capo, il quale imprime con questa formola l'autorità del suo giudizio al progetto stesso.

Art. 3. In generale ogni progetto deve costare de' seguenti elementi:

a) Di quel numero di disegni che in ogni caso speciale sono necessari per dare un'idea precisa del progetto. I disegni in genere saranno redatti in quella maggiore scala possibile secondo i casi, in modo da somministrare un'idea esatta dell'opera che si propone, aggiungendovi quei dettagli particolarizzati che a seconda delle circostanze possono essere necessari.

b) Del computo metrico generale di tutti i lavori a farsi.

Questo computo secondo i casi, e trattandosi specialmente di un progetto di una certa importanza, potrà esser diviso in due parti: la prima comprenderà i lavori che generalmente si appaltano a corpo, quali sono i movimenti di terra e la superficie de' terreni, od altri stabili da occuparsi.

Al computo metrico de' movimenti di terra farà seguito la tabella relativa alla classificazione e distribuzione delle materie a sommuoversi onde poterne calcolare l'importo.

La seconda parte comprenderà i lavori che sogliono appaltarsi a misura, quali sono le opere d'arte, e la massicciata per la via carreggiabile di una strada ed altri.

c) Un quaderno dell'analisi de' prezzi unitari delle varie categorie di lavoro.

d) La perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere la valutazione delle spese di tutti i lavori calcolati nel computo metrico, le indennità di terreno, ed altre spese accessorie, distinguendo quelle che devono essere appaltate a corpo dalle altre da appaltarsi a misura.

e) Il capitolato di appalto nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguirsi e saranno determinati gli obblighi speciali, che si impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e clausole generali.

Trattandosi però di appalto di poca entità, la perizia di stima delle opere, o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse può servire di base ad un contratto.

f) La relazione nella quale si deve esporre chiaramente le considerazioni che serviranno di norma all'autore del progetto nella compilazione. A questi elementi si aggiungano quegli altri documenti accessorii e giustificativi, che secondo la circostanza possono essere necessarii, o che già fossero annesi alla pratica.

Art. 4. La larghezza totale delle nuove strade provinciali sarà, in pianura, di metri 7 : 50 compresi i passeggiatoi ed i fossi laterali assegnando metri 4,25 all'inghiaiata, metri 2 a' passeggiatoi laterali, e metri 1,25 a' fossi corrispondenti; ne' monti di metri 6 potendosi economizzare un passeggiatoio ed un fosso. La larghezza del capo strada varierà da metri 4,25 a metri 3,75 secondo il traffico presumibile che potrà esercitarvisi. La pendenza massima sarà del 5 0/0 pe' monti per tratti non più lunghi di chilom. 10, ed in pianura non più del 3 per 0/0 procurando di evitare però per quanto più è possibile le contropendenze in generale, e le rampe sui monti. Per lo spessore della massicciata, per la forma della superficie, e per la qualità dei materiali saranno tenute presenti le condizioni tecniche locali, e le norme che hanno ottenuto nella provincia la sanzione dell'esperienza.

Art. 5. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni ed aggiunte, le quali non siano previste dal contratto, e dian luogo ad alterazione dei prezzi d'appalto, l'ingegnere capo ne promuoverà l'approvazione dall'Amministrazione provinciale, presentando con suo speciale rapporto, una perizia suppletiva da servire di base ad un'appendice al contratto principale. Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dall'Amministrazione, non sarà lecito all'ingegnere capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati. Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'ingegnere capo o dell'ingegnere incaricato della direzione di un lavoro, saranno essi responsabili d'ogni conseguenza delle date disposizioni.

Art. 6. Si eccettuano i casi d'assoluta urgenza, nei quali il ritardo potendo esser funesto alla riuscita od alla conservazione d'un'opera, l'ingegnere di sezione locale interpellato in proposito il consigliere delegato, di che all'articolo 88 e riportatane in iscritto la sua adesione, potrà fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire i temuti danni, dandone contemporaneamente partecipazione all'Amministrazione provinciale, per la occorrente sua omologazione, ed all'ingegnere capo.

Art. 7. L'ingegnere capo provvederà perchè dall'ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall'aiutante destinato alla sorveglianza della medesima sia tenuto esatto conto di ogni fase e giornaliera eventualità di ciascuna impresa nonchè del numero degli operai giornalmente impiegati, onde poterne informare l'Amministrazione durante il corso dei lavori, e l'ingegnere collaudatore, alloraquando saranno compiuti i lavori; e ciò per abilitarli ad apprezzare, ove d'uopo, il merito de' rilievi ed eccezioni che venissero elevate per parte dell'appaltatore.

Il registro ove saranno notate queste eventualità ed il numero degli operai giornalmente impiegati dovrà alla fine di ogni mese esser firmato dall'aiutante incaricato della sorveglianza locale, dall'ingegnere capo e dal consigliere delegato, di che all'art. 10.

Art. 8. Lo scandaglio essendo l'atto solenne e legale della ricognizione dei lavori eseguiti, in forza de' quali liberansi de' pagamenti in acconto all'appaltatore, deve perciò contenere un esame accurato de' lavori medesimi, e documentare che essi siano stati eseguiti in conformità del progetto e delle condizioni di appalto. Gli scandagli sono sottoscritti dall'ingegnere direttore dell'opera, dall'ingegnere capo, dal consigliere provinciale incaricato della sorveglianza sui lavori, com'è detto all'art. 88 e dall'appaltatore. I lavori eseguiti nelle loro precise dimensioni verranno specificati in un libretto sottoscritto anche esso nell'ordine e dalle persone stesse che firmeranno gli scandagli parziali.

Gli scandagli saranno illegali e di niun valore qualora il consigliere delegato di cui all'art. 88 non fosse intervenuto alla misuratura dei lavori, ovvero non fossero trascritti nel libretto.

Art. 9. Non sarà tenuto conto dello eccesso sulle dimensioni stabilite nel progetto, purchè non si tratti di variazioni richieste dalle circostanze, e approvate precedentemente dall'Amministrazione provinciale. Invece sarà tenuto stretto conto di quelle parti dell'opera, le cui dimensioni fossero minori di quelle stabilite nel progetto. In quest'ultimo caso, se le dimensioni potranno aumentarsi, sarà cura dell'ingegnere locale invitare l'imprenditore a riparare questa sua mancanza: nel caso poi che ciò non potesse effettuarsi, ne sarà reso immediatamente conto all'Amministrazione provinciale per attendere le sue decisioni sulla demolizione o sulla tolleranza delle opere stesse qualora esse non apportassero pregiudizio alla solidità o difetto e deformità all'opera intera.

Art. 10. I consiglieri provinciali incaricati della speciale vigilanza di un'opera dovendo sottoscrivere gli scandagli o il libretto, di che all'articolo 8 saranno a cura dell'ingegnere capo invitati ad intervenire alla verificazione o scandaglio dei lavori, e più particolarmente di quelli che non si possono riconoscere dopo la loro esecuzione.

Art. 11. La misura delle opere compiute deve contenere una esatta descrizione dei diversi lavori con le rispettive dimensioni; ed in essa si osserverà il medesimo ordinamento del progetto, affinchè agevolmente se ne possa fare il confronto.

Art. 12. Compilata la minuta della misura, l'ingegnere direttore dell'opera ne darà avviso all'ingegnere capo, che col consigliere provinciale delegato si porterà a farne la debita verifica, presente l'appaltatore, o un di lui legale procuratore. Delle operazioni che all'oggetto si eseguiranno verrà compilato un processo verbale, nel quale si indicheranno le correzioni da farsi nella minuta della misura, se ve ne fossero: e tanto quest'ultima quanto il processo verbale saranno firmati dagli intervenuti e dall'appaltatore.

Art. 13. Messa in netto la misura, e tenuto conto di quanto si è stabilito nel verbale, sarà questa sottoscritta dall'ingegnere direttore dell'opera, dall'ingegnere capo, dal consigliere provinciale deputato, e dall'appaltatore o dal suo legale procuratore, intendendosi che colla semplice sottoscrizione di questo atto vengano senza eccezione di sorta accettate ed approvate dai sottoscritti tutte e singole le misure dei lavori eseguiti contenute nell'atto istesso.

Art. 14. Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse alla sottoscrizione di che nell'articolo precedente, verrà ufficialmente invitato dal presidente della deputazione provinciale a produrre nello spazio di giorni 8 dalla data di questo invito le ragioni che lo inducono a tal negativa, onde, se queste fossero giuste, far correggere le misure controverse; e nel caso in cui l'appaltatore nello spazio di tempo sopra indicato non avesse prodotto le ragioni richiestegli del suo rifiuto, s'intenderà in tal caso che l'atto stesso sia stato da lui approvato ed accettato, abbenchè mancante della sua sottoscrizione.

Art. 15. Allorchè si procederà alla verificazione della misura, si compilerà il verbale di collaudo e consegnazione. Se trattasi di un edifizio o di altra opera addetta ad uso speciale, lo ingegnere capo chiederà al prefetto che vi faccia intervenire colui che sarà destinato ad esserne il custode; se trattasi di strade, argini, ponticelli, ed altro, l'appaltatore di costruzione dichiarerà di riceversene la consegnazione, per darla nel modo stesso, ed in conformità della misura a colui che ne prenderà l'appalto del mantenimento.

Art. 16. I certificati di pagamento a favore degli intraprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni stradali, saranno rilasciati sotto l'esclusiva sua responsabilità dall'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e dalla conoscenza che avrà del progetto e della regolare esecuzione di ciascun lavoro.

Ad ogni modo non potendosi far pagamenti all'appaltatore se non precedono i regolari scandagli di lavori eseguiti, l'ingegnere con le formalità di sopra indicate non potranno ricusarsi a fare gli scandagli, quando l'appaltatore abbia raggiunta quella quantità convenuta dei lavori che secondo il contratto determina il dritto ai pagamenti.

Ben vero nei lavori che non si possono riconoscere e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno, e secondo richiederà l'interesse della amministrazione, quand'anche i lavori non abbiano raggiunta la quantità convenuta nel contratto.

CAPO II. — *Del mantenimento delle strade.*

Art. 17. Si provvede al mantenimento delle strade per mezzo di appalto.

Art. 18. Per aprire alla concorrenza un campo più vasto, e prevenire il monopolio che gli appaltatori più ricchi potrebbero esercitare a danno dei meno agiati, si stabilisce che ogni singolo appalto di mantenimento dovrà riflettere possibilmente un tratto di strada non più lungo di chilometri venti salvo casi eccezionali nei quali potrà l'amministrazione provinciale, inteso il parere dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, prendere speciali determinazioni.

Art. 19. L'oggetto di un appalto di mantenimento è quello di conservare la strada in tutti i tempi a comodissimo passaggio e nel perfetto stato di consegnazione sino al termine del periodo convenuto. Deve quindi l'impresario custodire tutte le parti della strada, fornire il materiale bisognevole per supplire con tutti quei necessari lavori al consumo ordinario prodotto dal transito dei veicoli, e dagli effetti ancora delle meteore e di altre cause ordinarie. Deve poi concorrere alle riparazioni anche dei danni straordinari nella misura e nei modi indicati dall'articolo 83 del presente regolamento.

Art. 20. Il periodo degli appalti di mantenimento sarà non maggiore di anni sei nè minore di tre, decorrente dal giorno della consegnazione della strada fatta all'impresario. Quante volte però questo atto, a causa della lunghezza della strada, non potesse seguire nello stesso giorno, il principio del periodo sarà fissato dal giorno medio, tra il primo e l'ultimo di quelli nei quali la suddetta consegnazione avvenga.

Art. 21. Sebbene l'appalto s'intenda finito *ipso jure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia nel caso che l'amministrazione allo spirare del periodo suddetto non si trovasse di aver conchiuso un novello appalto, l'impresario è obbligato di continuare il mantenimento della strada con lo stesso estaglio e colle stesse condizioni, per tutto quel tempo non maggiore di un anno, che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto. Ma qualunque sia l'epoca della conchiusione del detto appalto, la riconsegna non potrà aver luogo se non nella sta-

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

II.

Corso di diritto pubblico amministrativo *del professore* GIOVANNI DE GIOANNIS GIANQUINTO. (Pisa, Tipografia Nistri).

> Nelle materie politiche la scienza è in gran parte esperienza.
> V. GIOBERTI.

Un giorno — e doveva essere un giorno di umor negro — il signor Bonaventura Zumbini si lasciò ire a sostenere sopra un foglio calabrese la tesi: che l'Italia contemporanea è dalle altre nazioni di Europa lasciata indietro di gran lunga in tutti gli elementi della coltura e della civiltà. E ponendo a raffronto l'Italia colla Francia in punto di scienze giuridiche, egli dimenticando che altri, e non nato alle falde dell'Appennino, aveva già chiamato il nostro paese: — « patria della ragione scritta » — buttava giù questa amara sentenza: « *In quanto a scienza legislativa non è tra noi e i Francesi neppure questione di paragone* »!

La sentenza sarebbe davvero sconsolante, se alla parola del signor Zumbini, che s'immaginava con questo mezzo di scuotere le sonnolenti fibre degli Italiani, rispondesse la realtà dei fatti.

Ma nè i fatti sono sempre tali, nè poteva garbare una tattica, la quale conduce a detrarre ai meriti degli scrittori nostri per esagerarsi quelli degli scrittori stranieri, per quanto sia nobile lo scopo cui essa tende.

La bontà del fine non giustifica la ingiustizia de' mezzi prescelti.

E l'egregio Ferdinando Balsano, inspirato certamente a più sentito amor di patria e più geloso delle glorie del proprio paese, si affrettava a rispondere a chi s'avventurava a scrivere delle cose italiane con colori sì tetri e con una penna che l'amor proprio ineluttabilmente ripudia.

Non dobbiamo già darci il ridicolo vanto di un'Italia maestra delle altre nazioni; ma neanco s'ha a disconoscere che, se non è sempre prima, in molti rami dello scibile non è per certo seconda ad altri.

Il Balsano contese a palmo a palmo il terreno. E venendo a parlare degli scrittori italiani che si occuparono della scienza del diritto, alla sconfortevole e leggera asserzione dello Zumbini oppone una lunga schiera di opere e nomi chiarissimi — dall'*Assunto Primo* del vecchio Romagnosi al *Rinnovamento Civile* giobertiano, che il conte di Cavour usava chiamare il suo « vangelo politico »; — dal Rossi al Boncompagni; — dal Nicolini al Manna.

Toccando poi in particolar modo della eletta schiera di quegli italiani che votarono il loro ingegno al servizio della scienza del diritto amministrativo, l'onorevole Balsano, ponendo in rilievo la poca profondità de' pensamenti, con cui in generale gli scrittori francesi intesero l'obietto della scienza; i difetti dell'ordinamento logico e distributivo che essi danno alla materia; la dubbia liberalità delle dottrine da essi professate; non durò fatica a vincerla nel paragone. Alla curialesca aridità del Corménin, alla caotica distribuzione del De Gerando, all'ordinamento sistematico superficiale ed irrazionale del Pradier Fodéré, ed all'assolutismo del Dupont-White e Barrot, egli non ebbe che a contrapporre l'amore della libertà e la stringente logica del metodo, con cui pubblicisti italiani trattarono la scienza, collocando tra questi in posto eminente il nome del *De Gioannis*.

E n'aveva ben d'onde, chè basterebbe citare questo nome solo per convincerci che l'Italia — almeno per ciò che riguarda la scienza del giure amministrativo — non ha punto da arrossire nel confronto alle altre nazioni.

Già fin dal 1863 il dotto professor De Gioannis, convinto com'egli è che nel maestoso organismo del diritto nazionale debbono manifestarsi pur esse quelle attività caratteristiche, che fanno di ciascun popolo un individuo, si faceva a tratteggiare la via che la scuola italiana dovrebbe seguire; a disegnare — stiam per dire — lo scheletro, sul quale deve sovrapporsi il nuovo diritto amministrativo dell'Italia. In una erudita e sapiente Prolusione Accademica, letta fin da quell'anno nella Università di Pavia, il De Gioannis si faceva banditore della suprema necessità di formare un diritto amministrativo prettamente italiano, consentaneo alle nostre ragioni storiche, alle nostre tradizioni, al nostro carattere, alle nostre condizioni topografiche, emancipandone lo studio dalle influenze prevalenti dei metodi stranieri.

Guidato da questo pensiero, l'esimio pubblicista prendeva ad esame l'indole peculiare del popolo inglese, francese ed americano.

Trovava a base del primo l'individualismo, che rende appunto ragione del sommo concentramento politico inglese accoppiato ad un largo sistema di amministrativo discentramento.

Questo spirito della razza anglo-sassone trasportato negli Stati Uniti americani vi si svolse con una forma più ampia, più spigliata ed acconcia al carattere de' primi migratori. Lo spirito di uguaglianza e di eminente democrazia, ond'erano questi animati, ci rende conto, secondo l'autore, della ampiezza maggiore data alle istituzioni inglesi, fin dai primi momenti che colà presero stanza.

Fermando lo sguardo sulla Francia, fa rilevare come essa nella sfera organica dell'amministrazione trovisi agli antipodi degli Inglesi e degli Americani. Al di là della Manica principio d'individualità e d'indipendenza, al di qua spirito di associazione e di unità; quindi là discentramento, qua centralizzazione.

Dunque in America discentramento assoluto; in Inghilterra discentramento temperato; in Francia concentramento assoluto.

Quale di questi tre sistemi sarà da prescegliersi come più adatto alle nostre condizioni, agli speciali bisogni del nostro paese, alle tradizioni nostre, in una parola al genio nazionale italiano?

Tutto concorre a provare che lo spirito italiano è essenzialmente informato ad un principio medio, armonicamente temperato fra l'elemento individuale e sociale; nè tanta unità di vita centrale, nè tanta autonomia di azione individuale si affanno al nostro carattere nazionale. Tutto ci consiglia una strada di mezzo — nè francese, nè anglo-americana, ma essenzialmente e schiettamente italiana.

Egli è con questi propositi che il professore De Gioannis vien ora pubblicando in Pisa, nel di cui Ateneo da più anni siede maestro, un insigne lavoro sotto il modesto titolo di: — *Corso di diritto pubblico amministrativo.*

E non solo la sostanza o la forma intrinseca della scienza del diritto amministrativo, ma anche la sua veste esteriore deve, secondo il saggio intendimento dell'autore, assumere un aspetto caratteristico veramente nazionale.

Quindi egli, anche per ciò che riguarda l'ordine distributivo delle dottrine, non accetta alcuno dei sistemi finora conosciuti dalle scuole italiane o straniere, perchè — osserva — gli parvero (e giustamente) derivati più dalla mente de' loro autori, che dall'obbietto medesimo, o dalla natura delle cose.

Una rapida esposizione del prospetto metodologico seguito dall'autore nell'opera egregia, che ci occupa, varrà a far conoscere di leggieri come sia stato lodevolmente raggiunto lo scopo che si proponeva.

L'ordinamento sistematico del diritto amministrativo, secondo il concetto del professor De Gioannis, si compone di due parti: — l'una di *introduzione*, ed è come il prolegomeno, il prodromo del diritto amministrativo; — l'altra *tecnica*, speciale, ed è l'analisi delle singole parti o materie.

Il prolegomeno consta de' seguenti elementi: — concetto generale della pubblica amministrazione — nozione del diritto amministrativo — obbietto e scopo di questo diritto — sue parti integranti — attinenze dell'amministrazione coi diversi pubblici poteri dello Stato — proprietà, caratteri, divisioni dell'amministrazione — legge fondamentale del diritto amministrativo — sue fonti — attinenze della scienza del gius amministrativo con le altre scienze giuridiche e politiche.

L'altra parte — tecnica, speciale — può per somma sintesi riassumersi in tre altre grandi divisioni: — *persone* — *materie* o *cose* — *azione* o *giurisdizione.* Ripartizione questa desunta dal

gione opportuna per simili atti, che si trovi più vicina all'epoca suddetta. Tutto ciò è espressamente stabilito per evitare che l'amministrazione fosse nella necessità di prendere essa stessa la riconsegnazione della strada. Eccettuato però il caso in cui per esperimentata inadempienza dell'impresario agli obblighi contrattuali si debba procedere ad un novello appalto in danno di esso impresario, oppure vi fossero motivi di doversi rescindere il contratto.

In tali casi l'amministrazione potrà intimare la consegna della strada in ogni epoca dell'anno, e riconsegnarsi direttamente la strada, se non si trovi in pronto altro impresario a cui affidarla.

Art. 22. È proibito espressamente di cedere in tutto o in parte l'appalto, di farne sottoappalti o di ammettere socii. E laddove a tal proibizione si contravvenisse, non solo sarà nulla ogni cessione, sottoappalto o società, e l'amministrazione avrà dritto al ristoro de' danni che ne potrà risentire; ma ad essa amministrazione è riserbata ancora in questi casi la facoltà di sciogliere il contratto, e procedere ad un nuovo appalto, o ad ordine oppure con incanti a termine abbreviato, sempre a danno e spese del trasgressore.

Art. 23. L'impresario sarà nell'obbligo di presentare un soggetto di soddisfazione dell'Amministrazione, il quale intervenendo nel contratto si dichiari solidalmente tenuto, in caso di morte o d'inadempienza di tutti o parte degli obblighi contrattuali dell'impresario, di continuare nello appalto collo stesso canone e cogli stessi patti sino al termine del periodo convenuto e colla piena responsabilità della cauzione data dall'impresario stesso, senza bisogno di consegnazione, o di altro atto; dovendo intendersi la di costui gestione come una stretta continuazione di quella del defunto o inadempiente impresario.

Art. 24. L'impresario, ed anche il fideiussore ne' casi preveduti dall'articolo precedente, dovranno eleggere un solo domicilio presso un notaio residente in Caserta affinchè quivi siano fatte tutte le citazioni sia giudiziariamente sia amministrativamente per parte dell'Amministrazione provinciale. Al notaio medesimo saranno presentati gli ordini che l'ingegnere capo o in suo nome o in nome dell'Amministrazione dovrà partecipare all'impresario, ed il notaio sarà tenuto a scrivere la copia degli ordini intimati, e certificarne la ricezione. Però ove la celerità del servizio lo richieda e l'ingegnere capo lo crederà opportuno potrà egli spedire gli ordini in iscritto direttamente all'impresario, o pure invitandolo a riceverli nell'ufficio tecnico provinciale, facendogliene sottoscrivere la copia.

Art. 25. Qualora in forza di citazione per parte dell'Amministrazione o di ordine dato dall'ingegnere capo, per mezzo di un ingegnere da lui delegato, così in nome proprio come in nome dell'Amministrazione fosse chiamato l'impresario ad intervenire sul posto per qualunque operazione, mancando egli di presentarsi o farsi supplire da un suo procuratore, questo sarà nominato dal prefetto della provincia a richiesta dell'ingegnere capo, e denunciato all'impresario si avrà come nominato dall'impresario medesimo. In questo caso, le spese di viaggio e le vacazioni al procuratore di ufficio saranno pagate a carico di esso impresario, ritenendosi dai suoi averi, ed oltre a ciò potrà essere pur anche assoggettato ad una multa di L. 200. Laddove un procuratore non sia espressamente richiesto, secondo che ne giudicherà l'ingegnere, invitato l'impresario ad intervenire sul posto e non presentandovisi o non facendovisi rappresentare, le operazioni e gli atti avranno pieno effetto, e s'intenderà che l'impresario non abbia stimato necessario il proprio intervento, e ne accetti le conseguenze senza poter allegare pretesti per la sua assenza.

Art. 26. I concorrenti all'incanto per essere ammessi a licitare dovranno depositare nelle mani di chi presiede all'asta una cauzione provvisoria o in numerario o in valori cartacei legalmente ammessi in circolazione, e ragguagliata al decimo del prezzo su cui si aprirà l'incanto. Deliberato l'appalto sarà dall'Amministrazione ritenuta la cauzione provvisoria del solo deliberatario per tutte le spese del contratto, e sarà restituita la propria agli altri concorrenti, giusta quanto è prescritto dal regolamento del 13 dicembre 1863, n° 1628.

Oltre di questa cauzione provvisoria il deliberatario nella stipulazione del contratto, a garantia degli obblighi che assume sarà tenuto di prestare una cauzione o in numerario o in titoli del Debito pubblico al latore corrispondente ad un anno dell'estaglio fissato nell'avviso d'asta. Siffatta cauzione rimarrà depositata nella Cassa provinciale fino al termine del contratto. Ed a maggior garantia l'Amministrazione riterrà pure in cassa i due primi trimestri dell'estaglio annuale, pel quale sarà stato all'impresario deliberato l'appalto. La cauzione definitiva, quella cioè data a garantia degli obblighi assunti, e il semestre ritenuto in cassa saranno svincolati al termine dell'appalto e dopo che l'impresario avrà fatta regolare consegnazione della strada, da cui risulti aver egli esattamente e fedelmente adempite le condizioni del contratto, per modo che non resti in guisa alcuna contabile verso la Amministrazione.

Tutte le spese delle subaste e del contratto, non esclusa la copia esecutiva dell'istrumento per uso della Amministrazione e due copie su carta libera, saranno a carico dell'impresario.

Parimenti andranno a carico dell'impresario le spese per le copie degli scandagli e misurature dei lavori straordinari, dei processi verbali di consegnazioni e delle relative liquidazioni. Le spese per tutte le suddette copie saranno pagate a norma della tariffa esistente nell'ufficio tecnico provinciale, già approvata dalla Deputazione.

CAPO III. — *Della consegnazione delle strade.*

Art. 27. La consegnazione delle strade dall'appaltatore cessante del mantenimento per termine del periodo di appalto, a quello subentrante: oppure dalla impresa costruttrice di una nuova strada all'appaltatore del mantenimento di essa deve aver luogo nella prima epoca opportuna. Le epoche opportune sono dal 1° aprile a tutto maggio, e dalla metà di settembre alla metà di novembre, salvo i casi d'inadempienza di cui all'articolo 20.

Art. 28. La consegnazione della strada concernendo direttamente gli interessi dell'antico e del nuovo impresario, l'ingegnere che presiederà a tale atto deve riguardarsi rispetto all'impresario come perito, cui competa il definire e calcolare i difetti e le mancanze, e valutarne il prezzo, e deve reputarsi anche come fiscale destinato a garentire gli interessi della stessa Amministrazione.

Art. 29. Laddove nel giorno stabilito per la consegnazione, o nei susseguenti per la continuazione delle operazioni a compiersi, l'impresario non si presenti, o non si faccia legalmente rappresentare, l'ufficio tecnico dimanderà al sig. prefetto della provincia la destinazione di un perito che d'ufficio rappresenti in qualità di procuratore in tutti gli atti l'impresario assente. Ed a carico di costui andrà la ricompensa da darsi a tal perito, la quale sarà liquidata dall'ufficio tecnico ed approvata dal prefetto.

Art. 30. Per prevenire e derimere qualunque controversia che nell'atto della consegnazione potesse insorgere fra l'antico e il nuovo appaltatore, o fra l'appaltatore e chi gli subentra nel mantenimento della strada, per difetti, mancanze o altro che potesse verificarsi nello stato della strada stessa; l'appaltatore cessante e quello subentrante, pria di dar principio alle operazioni di consegna, nomineranno di comune accordo ed a spese comuni un arbitro, il quale giudicherà inappellabilmente. Nel caso che eglino non convengano sulla scelta dell'arbitro sarà questo nominato dal prefetto a richiesta della Deputazione provinciale.

Art. 31. Con la precedente consegnazione alla mano, l'ingegnere incaricato, assistito dall'impresario e dell'arbitro, procederà alla verificazione di tutte le diverse opere della strada. Relativamente al capostrada, che costituisce l'oggetto il più importante, vi si faranno delle sezioni trasversali, e per determinare la spessezza compensata si misureranno cinque altezze: una nel mezzo del capostrada, due altre disteranno egualmente dalla prima, e dagli estremi della larghezza del capostrada; e le due rimanenti saranno prese alla distanza di metri 0 39 dall'estremità o dagli estremi delle guide. Queste sezioni debbono essere equidistanti tra loro, e la distanza sarà determinata dall'arbitro coll'approvazione dell'ingegnere. L'arbitro farà pulir bene del fango e della polvere il sito dove si deve fare il saggio, ed egli medesimo prenderà le altezze in presenza dell'ingegnere, il quale poi segnando in un libretto le sezioni, vi porrà le corrispondenti altezze. Nel libretto medesimo si descriverà lo stato del capostrada relativamente alla qualità del brecciame e alla sua conformazione, e tutti gli altri fatti che vi hanno relazione; similmente si descriverà lo stato dei fossi, dei passeggiatoi, delle fabbriche e delle altre opere, e se vi fossero difetti o mancanze si noteranno.

Qualora poi nel verificarsi o descriversi il capostrada e tutte le altre opere colla precedente consegnazione alla mano, e colle parziali consegnazioni e misure di lavori eseguiti durante l'appalto dell'impresario consegnante, si riconoscessero in uno o più siti delle irregolarità nell'altezza del massicciato, o di alcuna delle parti che lo compongono derivanti da porzioni di ossatura o altro, non riportate nella precedente consegnazione; l'arbitro coll'annuenza dell'ingegnere aprirà delle pruove prima e dopo della sezione, ove scoprasi la irregolarità a fine di registrarla; e laddove l'arbitro ciò non creda necessario potrà l'ingegnere stesso far procedere a tali pruove per assicurarsi del fatto, e consacrarne i particolari nel processo verbale di consegnazione.

Insomma se nel descriversi il capostrada, o carreggiata s'incontrino irregolarità o alterazioni non riferite nella consegnazione precedente, si faranno nei siti corrispondenti o in quelli prossimi, delle sezioni, per determinare l'estensione e descriverne i particolari.

In generale gli sperimenti per riconoscere la qualità del brecciame e del tritume si faranno col metodo in seguito descritto, salvo i casi nei quali diversamente si trovasse stabilito o si stimasse di stabilire.

Art. 32. Il metodo per sceverare il brecciame di pietre calcaree compatte dal tritume sarà il seguente: si scioglierà il brecciame ed il tritume coi mezzi ordinari, ed in modo da non schiacchiare o frangere i piccoli frammenti; si separerà il brecciame dal tritume col crivello a luci quadrate ciascuna di metri 0,0052 di lato (52 diecimillimetri); e in quanto al paragone del brecciame col tritume si starà alle proporzioni difinitive col metodo seguente.

Art. 33. I rapporti di norma fra il volume consolidato di una massa del capostrada e quelli sciolti e di brecciame puro e tritume sono sei, cioè:

A) Una massa consolidata sta alla rispettiva massa intera sciolta come 0,67: 1,

B) La stessa massa consolidata sta a quella corrispondente di brecciame puro che rimase nel crivello, come, 0,81 : 1,

C) La stessa massa consolidata sta al tritume (ossia alla massa di brecciame impuro che esce dal crivello) come 2,83 : 1,

D) Una intera massa sciolta sta a quella del corrispondente brecciame puro come 121 : 1,

E) La stessa massa sciolta sta al tritume corrispondente come 4,17 : 1,

F) La massa di brecciame puro sta al tritume (impuro) come 4,17 : 1.

Di questi rapporti quelli *B*, *F*, sono indispensabili, e da tenersi presenti in ogni liquidazione.

Art. 34. Nella consegnazione delle antiche strade, l'impresario consegnante deve rispondere della qualità del brecciame per la altezza di tre decimi superiori, e devesi valutare a suo carico l'eccesso del tritume sulla ragione stabilita di 3,60 : 1.

Art. 35. Qualora durante l'epoca dello appalto si fosse ricostrutto qualche tronco del capostrada, oppure si fossero fatte aggiunzioni di brecciame al di sopra dell'altezza di tre decimi, l'impresario consegnante deve rispondere di tutta l'altezza del lavoro da lui eseguito.

Art. 36. Gl'impresari di costruzione di nuove strade debbono rispondere del brecciame per la intera altezza del masso.

Art. 37. La consegna delle vecchie strade deve eseguirsi col metodo ordinario, cioè lo squarciamento del capostrada alle distanze stabilite, e si debbono prendere le cinque altezze per averne le ragguagliate, paragonandole a quelle della precedente consegna.

Dopo di essersi ciò eseguito in una fronte dello squarciamento, deve seguirsi la linea di separazione del masso che deve rimanere al di sotto di tre decimi, e della cui impurità di brecciame non deve rispondere l'impresario. Procedendosi dall'anzidetta fronte devesi scomporre una zona di una consentita larghezza del masso giacente al disopra della detta linea di demarcazione, e dopo deve raccogliersi la massa sciolta che si vaglierà col crivello di norma.

Separate le masse del brecciame e del tritume per mezzo del crivello, debbonsi esse misurare divise per mezzo di recipienti cubici, e i risultati insieme colle altezze debbonsi notare per esteso nel libretto della consegna. Da ultimo non deve omettersi di fare eseguire la misura del brecciame e del tritume senza compressione o scossa nei detti recipienti, poichè con tali considerazioni si sono stabiliti i rapporti negli articoli 32 e 33.

Art. 38. Nel caso il capostrada si trovasse composto di materiali impuri non potrà mai scomporsi per ricostruirsi, perchè oltre alla spesa che occorre per tali operazioni si arrecherebbe ancora per lungo tempo grandissimo incomodo al traffico finchè non si consoliderebbe il novello brecciame.

D'altronde dovendosi sgombrare il fango e la polvere a misura che si formano sul capostrada, se ne ottiene di conseguenza che esso progressivamente si depura: e queste stesse operazioni dovendosi ripetere o dopo le lunghe pioggie o nella stagione arida, a cagione del naturale consumo del brecciame, il lavoro superficiale che vi abbisogna non potrà mai importare un sensibile aumento di spesa quando la quantità del fango e della polvere si fosse aumentata per effetto della impurità del capostrada. Nonpertanto, nel tirarsi fuori del capostrada il fango o la polvere portandosi via con essi una certa quantità di minuto brecciame lo sgombramento, trasporto e spargimento della polvere e del fango sarà valutato al prezzo ordinario, ed invece la perdita del minuto brecciame che dopo poco tempo si ridurrebbe in tritume, calcolata pel ventesimo del volume d'eccesso del tritume trovato nella consegnazione, sarà pagata al prezzo che ha il brecciame nel rispettivo tratto di strada.

Per modo, che ove il brecciame costa poco, piccola sarà la differenza se se ne fosse tirata una quantità maggiore per qualunque siasi causa; ed ove il prezzo è alto, il valore del ventesimo del volume, superando quello della vagliatura, allora l'impresario può giovarsi della vagliatura stessa per ricuperare il minuto brecciame sfuggito nello sgombramento dei detti materiali.

Art. 39. Terminato il lavoro della giornata, i due impresari e l'arbitro firmeranno foglio per foglio, insieme all'ingegnere, quella parte della consegnazione eseguita che si trovi trascritta nel libretto. Gli elementi di fatto così stabiliti formeranno stato, e non potranno essere impugnati.

Art. 40. Quante volte nell'eseguirsi la consegnazione l'ingegnere sospettasse o che gl'impresari siansi messi d'accordo perchè le mancanze ed i difetti della strada comparissero di un valore maggiore o minore di quello che effettivamente siano: o si accorgesse che l'arbitro non adempia al proprio ufficio colla debita imparzialità, cosicchè ne potrebbe risultar danno agl'interessi dell'Amministrazione; rimane nella sua facoltà di sospendere la consegnazione, e farne rapporto all'Amministrazione, la quale per impedire tali frodi potrà espellere l'arbitro dalle cominciate operazioni, e gl'impresari avranno l'obbligo di scieglierne un altro.

Art. 41. Riguardo agli ammanimenti di brecciame che per obbligo debbono trovarsi sulla strada pel giornaliero mantenimento come appresso si dirà, l'impresario novello deve prendersene la consegna dall'antico. Il prezzo del brecciame verrà fissato dall'arbitro, esaminando egli prima le cave dalle quali si è estratto, e le distanze dei trasporti.

Un tal prezzo liquidato in base della tariffa de' lavori straordinari annessa al contratto dell'impresario cessante andrà a carico dell'impresario subentrante; e quando per qualche circostanza eccezionale l'arbitro credesse giusto di allontanarsi dal prezzo nascente dalla suddetta tariffa sarà obbligato di giustificare quel prezzo ch'egli stimerà più conveniente per tenersene il debito conto dall'ufficio tecnico provinciale nello stabilire la definitiva liquidazione.

Art. 42. Quando del detto ammanimento di brecciame si rinvenisse un volume maggiore di quello che l'impresario consegnante avea l'obbligo di tenere sulla strada pel giornaliero mantenimento a tenore delle condizioni del suo contratto, l'impresario novello potrà essere obbligato a prendersi la consegna del volume superfluo. E però di questo brecciame superfluo non si terrà conto a favore del consegnante.

Art. 43. Nella liquidazione delle mancanze poi l'impresario cessante non potrà pretendere che si tenga conto del brecciame che si trovasse soverchio sulla strada in compenso delle mancanze stesse: come del pari non potrà pretendere che il bracciame eccedente in una parte o tronco della strada sia compensato con quello mancante in altre parti o tronchi della stessa.

Art. 44. Qualora nella consegnazione si trovassero sulla strada mancanze imputabili all'impresario cessante queste saranno sempre rimesse dal novello sugli averi del primo, salvo qualche caso straodinario in cui diversamente si credesse dall'amministrazione. A tale oggetto l'ingegnere incaricato sugli elementi che sono stati stabiliti nel libretto della consegnazione, ne farà il calcolo e la valutazione, e l'ufficio tecnico esaminando l'uno e l'altro, e discutendo i rilievi dello antico e del novello impresario, ne stabilirà la definitiva liquidazione.

Art. 45. La liquidazione delle mancanze sarà fatta su quella delle due tariffe dell'antico e nuovo contratto che contenga prezzi più alti. Invece l'impresario novello, che rimetterà le mancanze imputabili all'impresario cessante, sarà pagato dalla amministrazione ai prezzi della tariffa del proprio contratto.

Art. 46. Ove gl'impresari non volessero acquietarsi alla liquidazione dell'ufficio tecnico come è detto di sopra, il sig. prefetto nominerà a spese degli appaltatori tre arbitri i quali giudicheranno inappellabilmente.

Art. 47. Nel caso che la superficie del capostrada si trovi sfigurata in modo che non possa essere convenevolmente rimessa colla nuova copertura e col risarcimento generale, l'ingegnere valuterà le spese occorrenti da darsi in compensazione al novello impresario il quale dovrà subito restituire in perfetto stato la superficie del capostrada.

(Continua)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della guerra, a mente del manifesto di concorso per la compilazione di un libro di testo ad uso delle scuole reggimentali di artiglieria, inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* delli 18 novembre 1868, n° 314, rende noto essere pervenuti al Comitato d'artiglieria a tutto il 31 marzo 1869 i manoscritti contrassegnati dai seguenti motti:

1° Marion, Claude et Lucien.

2° . . . . Per altre vie, per altri porti
Verrai a piaggia non qui per passare
. . . .
DANTE.

3° Vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore.

In seguito alla proroga stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 23 marzo 1869, n° 82, gli autori dei manoscritti potranno, se così credono, ritirarli per ripresentarli prima della scadenza della proroga medesima.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

In questi tempi è stato scritto assai sulla questione dell'Asia centrale perchè un gran numero di lettori sia in grado di comprendere perchè la buona riuscita del *durbar* di Umballah è riferita nelle nostre colonne come un avvenimento importante.

Un *durbar*, in lingua indiana, vuol dire un ricevimento di gala, e in questa occorrenza il ricevimento è stato fatto dal governatore generale per l'Emiro Shere Alì, sovrano attuale dell'Afghanistan. Umballah è una città posta a sessanta miglia all'est del fiume Sutley — cioè entro il territorio dell'India inglese, com'era costituita anche avanti dell'annessione del Punjaub — Bisogna por mente a tutte queste particolarità se si vuole misurare esattamente il significato del convegno dello scorso sabato, l'Afghanistan, regno di Shere Alì, è all'ovest del Punjaub, sulla cui frontiera è la nostra guarnigione di Peshawur.

Quando fu stabilito il convegno tra il vicerè e l'Emiro, Peshawur fu il luogo proposto per la conferenza, ma, per ragioni tanto importanti quanto facili a comprendersi, vi fu sostituita Umballah. Conveniva meglio alla dignità del vicerè inglese che il principe afgano andasse da lui anzichè il vicerè si recasse dall'Emiro; e la distanza della frontiera afgana fino a Umballah, che Shere Alì ha traversato è di 500 miglia. Di più era desiderabile che l'Emiro si procacciasse, se fosse possibile, delle nozioni più esatte della potenza britannica di quelle che hanno generalmente i capi dei paesi che sono al di là dell'Indo, e non poteva averle più efficacemente che con un viaggio a traverso il nostro territorio, in ogni tappa del quale appaiono le prove della grandezza imperiale....

---

concetto stesso del diritto amministrativo, che l'autore definisce: « La scienza dell'azione del potere esecutivo centrale e locale al servigio degli interessi generali della società, e nei rapporti co' diritti e con gli interessi degli amministrati. »

Ora noi a questo proposito ci domandiamo colle parole stesse dell'illustre pubblicista sardo: se molte celebri scuole della moderna Germania adottarono quella formola romana nello studio del diritto civile, che cosa vieta mai che la scuola italiana ravvivi nel magistero del diritto amministrativo la formola del venerando principio tradizionale degli avi suoi? essa risponde adequatamente alla essenza delle cose: ecco il suo titolo ontologico. Essa abbraccia con naturale processo conoscitivo tutte le parti della nostra scienza: ecco il titolo logico del metodo. Essa riconduce le dottrine tutte a completa unità: ecco il titolo scientifico della sua forma sistematica.

Nella prima di queste tre grandi divisioni — *Delle Persone* — il prof. De Gioannis, discorrendo dell'azione del potere esecutivo, raccoglie quanto riflette questo nei suoi rapporti col potere legislativo e col potere giudiziario: parla dell'amministrazione generale e quindi del Consiglio di Stato, corpo consultivo permanente; dei corpi consultivi temporanei, cioè del Consiglio del contenzioso diplomatico, del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio delle miniere, del Consiglio superiore di sanità, ecc. Detto del primo elemento dell'amministrazione — Consiglio — entra a parlare dell'altro elemento — azione. E qui dei poteri del Re, come capo supremo dello Stato, dei vari ministri, loro carattere, attribuzioni, responsabilità. Venendo all'amministrazione locale espone le teorie del diritto provinciale e comunale, alle quali si rannoda la quistione gravissima della competenza del governo e del discentramento dei suoi uffici. Varcato il pelago della grande quistione, che l'autore scioglie con poche formole, ma chiare e mirabilmente acconcie alla realtà dei fatti, finisce la prima parte colla sposizione degli argomenti riguardanti la gerarchia, sì centrale che territoriale. Qui cadono le quistioni concernenti le nomine ai pubblici uffici, le persone che vi possono essere nominate, l'autorità che le nomina, il modo e la forma della nomina, la durata delle cariche, la compatibilità od incompatibilità degli uffici; gli stipendi, le pensioni e le guarentigie amministrative.

Nella seconda parte — *Materie di pubblica amministrazione* — venendo a parlare del servigio degli interessi generali della società, entra nel vasto campo degli interessi generali e collettivi e dei bisogni del corpo sociale, nel campo cioè delle così dette materie amministrative.

Per subordinare logicamente tutte queste immense materie di leggi amministrative ad un sistema razionale e completo, l'autore calcando le orme del Laferrière, le partisce in due classi supreme: in quelle, che tendono alla pura immediata conservazione della Società; in quelle, che mirano al suo progresso e perfezionamento.

Nella prima classe colloca la Polizia sociale, giudiziaria ed amministrativa (sanitaria, di sicurezza pubblica, assistenza pubblica). — Le Finanze, delle quali discorre ne' loro rapporti col Demanio nazionale (Demanio della Corona, Demanio forestale, Demanio incorporale); coll'esecuzione delle pubbliche spese (ordinamento delle spese, stanziamento dei fondi, impiego dei fondi); coi mezzi di provvedervi. — Tributi (loro concetto, titolo, specie, principii razionali riguardanti il loro assetto, riparto e la loro riscossione), Credito-Debito (fattori, mezzi di aumento: banche di sconto, di circolazione, ecc., ecc.; sistemi: debito fluttuante, iscritto, esigibile). — La forza armata: — Esercito (organamento delle forze di terra e di mare, guarentigie dello stato militare); — Guardia civile; — Guardia nazionale (attinenze coll'esercito, organamento, amministrazione e servizi, giudizii).

Nella seconda classe delle materie amministrative, quelle che concernono il progresso e perfezionamento del consorzio sociale, vengono collocate la Pubblica Istruzione; le Industrie; i Lavori Pubblici.

L'istruzione pubblica è studiata dapprima in ordine alle questioni di alta legislazione, a cui essa può dare luogo: principio della ingerenza governativa, indole ed estensione di questa ingerenza, doveri dello Stato in punto di pubblica istruzione; — poi nel sistema del suo ordinamento positivo. In quanto alle industrie, il diritto amministrativo consterebbe di due parti: nella prima l'autore espone la dottrina fondamentale intorno alla forma essenziale dell'intervento, che spiega la pubblica amministrazione nel campo delle industrie; nella seconda svolge il diritto positivo, che regola le diverse specie d'industrie, la Estrattiva (agricoltura, pastorizia, mineralurgia, caccia, pescagione); la Manifattrice (esposizioni commerciali, marchi, privative industriali); la Commerciale, a cui si riferiscono le Borse di commercio, le fiere ed i mercati, la marina mercantile, le poste ed i telegrafi.

Anche l'argomento de' Lavori Pubblici nell'economia del lavoro del De Gioannis riceve una ampia e diffusa esposizione.

Compiuto lo studio delle Persone e delle Cose amministrative, l'autore ci presenta l'ultima parte della scienza, quella che si riferisce ai rapporti dell'azione del potere esecutivo con gli interessi e co' diritti degli amministrati, cioè la *Giurisdizione amministrativa*.

Cotesta teorica della giurisdizione suddivide in tre membri: Giurisdizione graziosa — Giurisdizione contenziosa — Criterio essenziale per distinguere l'una dall'altra.

La dottrina poi intorno alla giurisdizione contenziosa ripartisce in tre capi: 1° Questioni di alta legislazione, e qui svolge i problemi capitalissimi: — Della separazione o non del contenzioso-amministrativo dal contenzioso-giuridico comune; — Del contenzioso-amministrativo incorporato o non nella gerarchia amministrativa; — Criterio razionale per determinare i casi del contenzioso-amministrativo e della pura azione amministrativa. 2° Ordinamento positivo organico del contenzioso-amministrativo, ove tratta: — Dell'abolizione in massima della giurisdizione speciale del contenzioso-amministrativo; — Del principio direttivo per definire le sfere delle due competenze, dell'amministrazione e della giustizia; — Delle guarentigie tutelari della reciproca indipendenza dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa; — Casi speciali di contenzioso-amministrativo provvisoriamente conservati alla competenza del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di altri particolari tribunali derivanti da leggi speciali; — Procedura da osservarsi. 3° Conflitti di attribuzioni, la cui teorica scompone in quattro parti: — Concetto essenziale dei conflitti; — Loro specie; — Condizioni obbiettive; — Procedura (potere che eleva il conflitto; effetti del conflitto elevato; potere che risolve il conflitto; forma processuale di rito).

È questo in riassunto il prospetto sinottico della scienza del diritto amministrativo delineato e seguito dal professore De Gioannis nel suo *Corso*. Noi portiamo opinione che quando si voglia lasciare l'inveterato mal vezzo di tutto incensare ciò che varchi le vette alpine od approdi alle nostre spiagge, per guardare incuriosi i frutti di casa nostra, sarà pur giuocoforza riconoscere nella via tracciata dall'autore per le scienze amministrative l'assettamento, che più è conforme al genio italiano e che meglio risponderebbe alle tradizioni della nostra scuola.

Della elegante e facile parola del De Gioannis; della sua algebrica precisione; della sua logica sempre incalzante, inesorabile, non parliamo. Chi non ha letto la *Prolusione accademica* dianzi citata, od alcune delle numerose e pregevoli monografie da lui scritte intorno alle più difficili quistioni di diritto?

Neppure della opportunità del lavoro vogliam dire. Il bisogno della ricostituzione e consolidamento dello edificio amministrativo non è forse oggi per l'Italia la questione più importante, più vitale, più urgente?

Dell'opera finora è venuto alla luce soltanto il primo volume. Noi chiudiamo questi scarsi cenni vivamente augurandoci che presto anche gli altri entrino nel dominio del pubblico per il decoro della scuola italiana e per l'incremento di una scienza, che, nata appena, è chiamata oggi a giganteschi passi.

È inutile aggiungere che oltre il ricevimento vi era qualche cosa di più importante.

La verità è che l'Afghanistan è ora la sola regione interposta tra il nostro territorio e quelli occupati, con forze più o meno numerose, dalle truppe russe. La Russia negli ultimi anni si è avanzata dalle sue frontiere nella direzione dell'India inglese fino al punto che il solo limite che rimane tra il nostro potere e il suo è il paese sul quale ha stabilito la sovranità Shere Alì. È nostro interesse, è nostro assoluto desiderio di renderci propizio il principe regnante dell'Afghanistan e di concertare con lui, se la cosa è possibile, dei provvedimenti per il bene comune.

Si intenderà dunque agevolmente che le comunicazioni tra lord Mayo e Shere Alì non siano state soltanto uno scambio di complimenti e di buoni augurii, benchè lo stato esatto delle pratiche sia tuttavia ignoto. Basti fin d'ora osservare che le nostre domande non saranno soverchie e che l'Emiro, col fatto della sua visita, ha chiarito la decisa inclinazione di porgervi orecchio. Non giova infatti sillogizzare per provare che il nostro interesse in questo argomento è lo stesso interesse degli Afgani, dacchè noi non desideriamo null'altro che veder conservare la indipendenza loro, libera da influenze o minaccie straniere. Se la Russia non si avanza contro l'Afghanistan, è certo che noi non lo faremo mai, e reputeremmo una sventura essere costretti a resistere alle sue aggressioni, anche uniti con gli Afgani. Shere Alì non può essere mai forte nè assicurato abbastanza, per i nostri progetti, benchè il vicerè precedente fosse dubbioso, per buone ragioni, d'intervenire con l'assistenza diretta, per giungere a realizzare questi risultati.

La nostra grande difficoltà in questa impresa — la qual difficoltà provammo ad ogni tappa delle nostre conquiste nell'India — è di riconoscere l'autorità o i fatti coi quali dobbiamo trattare. La successione di Shere Alì al trono di Cabul non fu nè incontestata, nè pacifica. Egli ha pugnato per la sua corona attraverso una serie di campagne che non gli furono sempre favorevoli, e per un certo tempo era difficile dire a chi sarebbe toccato lo scettro. Il Governo indiano fu rimproverato perchè parve indifferente in tutte queste lotte, e molti sostengono che Shere Alì non dee ringraziarci gran fatto se ha ottenuto il suo Regno. È vero, ma è anche vero che noi non gli abbiamo offerto i nostri buoni uffici finchè non parve in posizione di farne a meno. Ma era savia politica lasciare risolvere agli Afgani le proprie querele e decidere della successione, prima d'intervenire col riconoscimento e le offerte.

L'intervento più frettoloso avrebbe potuto farci entrare in una falsa alleanza o in un obbligo inquietante; e, in realtà, la posizione di Shere Alì stesso non sarebbe stata più forte allora se poteva credersi che ne era debitore allo intervento e all'appoggio straniero. È dunque evidente, con le circostanze in cui ci troviamo, benchè l'Emiro avesse forse desiderato di essere riconosciuto da noi in un'epoca anteriore, che è lieto di essere stato riconosciuto oggi. E noi invero possiamo far molto per lui con poco di disagio per noi. Gli Afgani sono poveri quanto sono bellicosi; un po' di danaro fa loro molto effetto, e un dono di armi è sempre bene accetto.

Noi crediamo che Shere Alì, oltre i ricchi doni offertigli a Umballah, ha avuto un sussidio di 120,000 lire sterline (3,000,000 di franchi) e qualche migliaio di fucili. Cotesto rinfranco del suo tesoro e dei suoi arsenali gioverà considerabilmente alla sua possanza, e bisogna ricordarsi che, ritornato dopo questo grande ricevimento nella sua capitale, recherà seco la aumentata reputazione dell'alleanza con la più grande potenza dell'Oriente.

Noi siamo per ora ridotti a congetturare quali promesse ha avuto, se a lui furono fatte delle promesse politiche, e quale contraccambio è stato a lui domandato in compenso. Sappiamo che lo scopo del governo indiano è quello di assicurarsi, col minore intervento possibile per parte nostra, la neutralità dell'Afghanistan. Agli ultimi estremi saremmo forse disposti, dato che vi fossero delle buone ragioni, a fare un passo di più, e cooperare con gli Afgani per la difesa del loro territorio contro l'aggressione; ma nello stato attuale delle cose la nostra politica deve in sostanza limitarsi a convincere Shere Alì che non meditiamo nulla contro il suo paese, che solo bramiamo non essere molestati dalla parte della nostra frontiera, e che se mai noi un giorno dovessimo varcarla, sarebbe come amici. È necessariamente evidente che tali proteste possono essere fatte dall'altra parte, e che in una concorrenza per procacciarsi il favore, la Russia può fare delle offerte vantaggiose quanto le nostre. Dall'altro canto gli Afgani non ignorano per nulla l'arte di opporre un sollecitatore all'altro, e nel fatto non è inverosimile che ascolterebbero, nello stesso tempo, le promesse da ambedue le parti. Se però Shere Alì e i suoi amici sono sagaci quanto la loro buona riuscita accenna, debbono apprendere due decisive lezioni da quella visita. Debbono inevitabilmente andar convinti che in quelle regioni noi siamo molto più forti dei Russi, e che è meno probabile che noi facciamo del male all'Afghanistan.

Non vi può essere paragone immaginabile tra la potenza militare dell'India inglese e quella potenza militare che i Russi possono esercitare sulle rive dell'Osso; nè può esservi dubbio che l'indipendenza dell'Afghanistan è maggiormente in pericolo dalla parte della Tartaria che dalla parte del Punjaub.

Lasciamo che queste due conclusioni, giova sperarlo, producano la loro legittima impressione sull'animo dei nostri ospiti di Umballah.

SVEZIA E NORVEGIA. — Scrivono da Stocolma 25 marzo al *Journal Officiel*:

Il governo ha sottoposto alle Camere svedesi un progetto di riorganizzazione militare.

Tre elementi concorrono a formare le forze nazionali: 1° la *bevaring*; 2° l'*indelta* che si suddivide in *rotering* e *rustering*; e 3° la *vafade*, truppe arruolate. Il *bevaring* non è altro che una specie di leva in massa. L'*indelta*, letteralmente « divisione, partizione » vuol dire ora l'esercito composto di soldati volontari i quali mediante certe corresponsioni si impegnano di servire lo Stato a nome di proprietari le cui terre sono aggravate dall'obbligo di fornire un soldato alla Corona. Da ultimo, la *vafarde*, truppe arruolate, è composta di volontari il cui soldo si paga in contanti.

In totale la Svezia numera 36,000 uomini di armata permanente e 96,000 di *bevaring* i quali non formano reggimenti a parte, ma sono destinati ad essere incorporati in tempo di guerra nei quadri dell'esercito, per cui l'effettivo del medesimo verrebbe ad essere di 126,000 uomini.

Il progetto di riorganizzazione che venne attualmente sottoposto dagli Stati Generali non tende ad aumentare l'*indelta* e la *vafarde*. Esso non ha altro scopo che di aumentare la *bevaring*, truppa composta di uomini da 20 a 25 anni. Per questa parte dell'esercito si chiederebbero oggimai 10 anni di servizio; da 20 a 30 anni, senza facoltà di rimpiazzi ed altri 10 anni, da 30 a 50, di servizio nella *landstormen* che corrisponde al *landsturm* prussiano. Nessuno sarebbe esente dal servizio militare.

A queste riforme ne conseguirebbero altre concernenti la scuola militare e la scuola militare superiore. Il corpo di stato maggiore verrebbe creato.

Il complesso di queste novità, secondo la relazione del ministro della guerra, aggraverebbe il bilancio svedese di una maggior somma di oltre 3 milioni di risdalleri.

AMERICA. — Si legge nel *Cosmopolitan*:

La voce corsa della nomina di Stanton a ministro in Inghilterra è un segno deciso della politica del Grant verso questo paese. Lo Stanton per tutti i rispetti è l'opposto di Reverdy Johnson. Ma non vogliamo anticipare i risultati discutendo il carattere o le predilezioni politiche di quell'uomo di Stato. Uno dei più feroci odiatori dell'Inghilterra negli Stati Uniti ci affermò privatamente, or sono alcuni mesi, che Stanton o Butler sarebbe stato successore di Johnson. Quella scelta darebbe alla Pensilvania due missioni estere di prima classe.

Dicesi che al generale Sickles fu offerto il posto di ministro del Messico, che ha ricusato. Corre voce che quel posto sarà offerto al signor Wilkes, direttore del *New York Spirit of the Times*.

Dicesi generalmente che la politica del presidente Grant è quella di stabilire il protettorato sul Messico con lo scopo finale di annettere quel paese agli Stati Uniti. In tal caso qual sorte avrebbero circa 95 milioni di dollari del debito messicano che sono in Europa?

Le Legislature dell'Arkansas e della Carolina hanno ratificato l'emendamento del suffragio dei negri. Quelle della Georgia e del Delaware l'hanno respinto.

Il *New York Times* dice che i diari del Sud degli Stati Uniti sembrano generalmente disposti a non essere avversi all'amministrazione del generale Grant. Pare che nel Sud ora vi sia poco fanatismo politico e minor violenza come prima non si era mai veduto.

Il presidente ha nominato il signor Mosè Grinnell al posto di collettore delle dogane di Nuova York, e il Senato ha confermata quella nomina. Era difficile trovare un uomo più acconcio a disimpegnare quell'ufficio responsabile.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La Gazzetta della *Provincia di Catania* pubblica la seguente lettera del prof. Silvestri sulla pioggia caduta in Sicilia e nelle Calabrie il 23 marzo scorso:

Il 23 marzo, giorno in cui ci aspettavamo il compimento di una di quelle sfavorevoli predizioni dovute ai progressi della meteorologia moderna, col successivo imperversare di una crescente burrasca, il mare di Sicilia era divenuto un mostro furioso e spaventevole sotto la forza di un gagliardo vento che impetuosamente soffiava dal levante e che fece scendere il barometro sino a 744 mm. 53, ad una altitudine sul mare di metri 31, 23. L'atmosfera si rese ingombra di nembi densi e carichi che fecero acquistare al cielo, come si vide in Catania, un aspetto insolito essendo sospesa per l'aria una fosca caligine gialla di tanto in tanto schiarita da poche e mute scariche elettriche — Tale apparenza fu poi accompagnata dal fatto che quando incominciò a cadere della pioggia si vide che questa portava con sè il colore delle nubi ed era altresì capace di produrre delle macchie gialle.

Fatte delle osservazioni e ricerche su questa pioggia nel gabinetto di chimica della R. Università di Catania, si sono ottenuti i seguenti risultati che meritano di essere conosciuti.

Raccolta una quantità di pioggia come veniva dal cielo, essa presenta un aspetto lattiginoso per una materia sospesa con un colore di terra gialla. Lasciata in riposo, deposita un sedimento giallo, ma si mantiene sempre leggermente torbida e ciò avviene pure se il deposito si separa per mezzo di una sola filtrazione. Solo con due e meglio tre filtrazioni successive l'acqua si può avere limpida e priva di colore. La materia depositata o separata per mezzo di filtrazione è una sostanza gialla capace d'impastarsi come l'argilla.

L'acqua dà una reazione debolmente acida, e presenta alla temperatura di 12° C. un peso specifico = 1,0012 in paragone a quello dell'acqua pura eguale a 1.

Dopo essere stata più volte filtrata e quindi in istato di perfetta limpidità lascia con l'evaporazione un piccolissimo residuo, che esposto a forte calore è capace di farsi prima nero, e poi bianco: il nero comparisce per una traccia di materia organica la quale si carbonizza, brucia e lascia il residuo bianco formato da 0, 021 per 0/0 di sale marino.

La materia gialla che è sospesa e rende torbida l'acqua vi è contenuta nella quantità del 0, 23 per 0/0. Questa col calore si fa nera; dà un odore di lana bruciata, e poi prende l'aspetto, la tenacità ed il colore rossiccio dell'argilla cotta: con tale azione del calore vi è una diminuzione di peso del 23, 28 per 0/0 che rappresenta la materia combustibile che mostrasi essere organica e azotata.

Riassumendo i dati che ci ha somministrato l'analisi chimica, si ha per un litro di pioggia, che pesa gr. 1001, 2, la seguente composizione:

Acqua	gr.	998, 872
Argilla	»	0, 910
Arena calcare (carbon. di calce)	»	0, 289
Arena silicea (silice)	»	0, 121
Perossido idrato di ferro. . .	»	0, 252
Cloruro di sodio.	»	0, 216
Traccie di solfati	»	0, 000
Materia organica azotata . .	»	0, 540
Un litro di pioggia, ossia grammi		1001, 200

Importantissima è comparsa questa pioggia anche all'osservazione microscopica. Sottoposta ad un ingrandimento di 500 diametri lineari, si è trovato che la materia organica azotata svelata dall'analisi chimica è tutta rappresentata da forme organiche svariatissime: vi sono germi e materia fecondante di piante fanerogame; vi sono alghe vessicolari probabilmente del gen. Protococcus; alghe di struttura più complessa, spore delle medesime sostenute da filamenti intrecciati o da concettacoli di differenti forme e apparenze, di colore giallo, giallo verdastro, verde e anche di un bel rosso granato.

Oltre di questo vi si vedono moltissimi infusorj viventi dotati di celeri e irrequieti movimenti o circolatorj o in direzione rettilinea; alcuni di questi infusorj forse appartengono al primo stadio di alghe zoospore che incominciano il loro sviluppo con la vita animale, dotati di organi di locomozione che sono dei lunghi cigli vibratili, altri sono dei veri microzoi appartenenti al gen. Monas che si osservano svilupparsi con facilità nelle acque dolci in presenza di materia organica.

Sappiamo che dalla specola dell'Università di Napoli fu pure annunziato che il dì 14 marzo con un vento di scirocco l'aria divenne fortemente caliginosa, il barometro si abbassò fino a 637 mm. e cadde una pioggia pure di color giallo. — Nessuna ricerca però fu fatta sulla medesima eccettuata la verifica che il materiale sospeso giallo non proveniva dal Vesuvio. Nel caso nostro possiamo pure assicurare che non proviene dal vicino vulcano l'Etna, ma crediamo invece che sia stato trasportato forse dalla Turchia Asiatica o dalle vicinanze dell'Arcipelago greco, o anche da più lontane regioni di dove prese le mosse l'uragano. Sembra potersi anche ammettere che gli infusorii si sieno sviluppati e prodotti nell'aria, e questa credenza la si appoggia sul fatto che l'acqua spogliata per mezzo di filtrazione dal materiale sospeso ha mostrato i caratteri ordinari dell'acqua piovana eccettuata la piccolissima dose sopranotata di cloruro di sodio o sal marino tolto meccanicamente con la spuma delle gigantesche onde del mare, divise suddivise nel loro infrangersi, trasportata in alto dal vento. La proporzione trovata di cloruro di sodio di 0, 021 per 0/0 è ben poca cosa di fronte al 3, 775 per 0/0 di materia salina che contiene l'acqua del nostro mare. Questa scarsità di materia che tiene disciolta esclude pure la sua provenienza diretta dall'acqua stagnante di qualche bacino lacustre.

L'acqua dunque che è piovuta durante la burrasca a Catania, in Sicilia e nelle Calabrie non trae altra origine che dalla evaporazione ordinaria, il che non sarebbe se si credesse di collegare il fenomeno meteorico di cui ci siamo occupati con l'effetto di qualche tromba. Il vento ha avuto certamente la sua azione, ma solo nel sollevar e sostenere a grandi altezze il polverio tolto dalla superficie del suolo e trasportato dalle onde atmosferiche che hanno prodotto le continue oscillazioni nel barometro.

— Leggiamo nella *Gazzetta di Venezia*:

Addì 2 aprile corrente giunsero da Vienna alla R. prefettura provinciale quarantatrè casse contenenti alcuni atti dei governi provvisori di Milano e di Venezia, del 1848-49, consegnati dal governo austriaco al ministro italiano in Vienna stessa.

Gli atti del governo provvisorio di Venezia sono divisi in circa 900 fascicoli, o *Posizioni*, che vennero collocate nell'Archivio di Stato ai Frari. Quelli che spettano agli Archivii governativi di Milano si comprendono in circa 250 buste, o *Incartamenti*.

In seguito alla trasmissione già avvenuta al governo austriaco delle copie delle antiche carte diplomatiche ed istoriche delle quali ci ha esso restituito gli originali, ci verranno mandati molti altri Codici appartenenti all'Archivio generale di Venezia e a quello governativo di San Fedele in Milano, e le armi e gli oggetti d'antichità spettanti al Museo del nostro Arsenale. Ed avrà, in tal modo, pieno eseguimento la convenzione internazionale stipulata in questo riguardo tra il Governo nostro e l'austriaco il 14 luglio 1868.

— Il riassunto del movimento generale degli approdi e partenze dei legni mercantili durante il mese di marzo nel porto di Palermo ascese a n° 746 per tonn. 128,729. (*Giorn. di Sicilia*)

— Siamo invitati ad annunziare, scrive il citato giornale, che la Banca Nazionale nella ripartizione di quest'anno delle somme assegnate ad opere di beneficenza, destinò lire 1200 al Comitato provinciale degli Asili Rurali.

— In un'adunanza dei maestri appartenenti alle scuole elementari maschili di Modena è stata votata la proposta di « istituire una biblioteca circolante a benefizio dei maestri dello stabilimento e degli alunni del grado superiore. » Dopo ciò si è proceduto alla nomina di una Commissione avente speciale incarico di raccogliere le offerte che i cittadini sarebbero per fare a pro dell'istituzione suddetta o in danaro o in libri e giornali all'uopo adatti. (*Panaro*)

— Lunedì sera si tenne un'adunanza preparatoria allo scopo di promuovere ed attivare anche a Bologna una *lega per l'istruzione popolare*. V'intervenne buon numero di volonterosi cittadini, e la discussione riuscì alquanto animata specialmente sopra l'articolo sostanziale del patto costitutivo la lega stessa, quella cioè di volere esclusa nel *senso più assoluto* ogni polemica politica e religiosa. Fu da ultimo nominata una Commissione incaricata di redigere un progetto di statuto e di cercare aderenti. (*Gazz. dell'Emilia*)

— Il *Monitore degli interessi materiali* ha da Brindisi i seguenti ragguagli sul progresso dei lavori di quel porto nei mesi di gennaio e febbraio decorsi:

In questi due mesi si è lavorato con tre soli cavafanghi, trovandosi gli altri in riparazione, e, quantunque la stagione sia stata molto sfavorevole, si per le abbondanti nevate che per le frequenti burrasche e le pioggie quasi continue, pure le materie scavate hanno raggiunto la quantità approssimativa di metri cubi 65,500.

A causa delle condizioni atmosferiche sopra accennate, il progresso dei lavori per le gettate e scogliere fu meno rilevante che nei mesi precedenti. Pure in complesso si è fatto un versamento di scogli corrispondente a tonnellate 22,500 circa, volgendo più che altro l'attività del lavoro al compimento della Diga del Forte a mare, per potervi collocare, al più presto che sarà possibile, un fanale lenticolare, ed alla gettata per la chiusura di Bocca di Puglia. Le burrasche avvenute in gennaio hanno prodotto qualche sconvolgimento a queste due opere, che però non può avere altro risultato che di affrettare l'assettamento definitivo delle scogliere.

Circa il muro di sponda del Canale, nei due mesi di che si tratta, è stato fatto, alle spalle della porzione del muro già costruito fino al livello delle acque, un rinterro di sabbia che trovasi completato per circa 250 metri di lunghezza. Fu pure continuata la muratura ed il relativo rivestimento di pietre di taglio, nella parte emersa dello stesso muro, e si sono gettate delle pietre sciolte nei tratti del muro ove ancora non giunge il riempimento di sabbia. La situazione del lavoro a tutto febbraio era la seguente: Muro di sponda costruito in blocchi artificiali al livello delle acque, metri lineari 318. Detto avanzato fino a circa 2 metri sotto lo stesso livello, metri 69. Lunghezza totale metri 387. — Banchina in muramento sopra il detto muro e fuori del livello delle acque, iniziata per una lunghezza di metri 260 circa.

Alla fine di febbraio fu pure compito fino al livello delle acque un tratto della banchina di approdo nel seno di ponente, lungo 60 metri.

Il complesso delle giornate di opere impiegate per tutti questi lavori fu nel primo bimestre corrente anno di 43,800 circa.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Premio RIBERI — 3° *concorso.*

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: BONACOSSA.
Il Segretario: G. RIZZETTI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 6.

In una conferenza tenuta fra i membri del Governo e il Comitato incaricato del progetto per la Costituzione si è deciso di non ammettere alcun emendamento che possa alterare essenzialmente lo spirito conciliativo del progetto della Costituzione.

Bukarest, 6.

Sopra 33 elezioni conosciute due soltanto appartengono all'opposizione.

Parigi, 6.

Chiusura della Borsa.

	5	6
Rendita francese 3 %	70 32	70 35
Id. italiana 5 %	55 70	55 80
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete .	473 —	475 —
Obbligazioni.	227 50	228 50
Ferrovie romane	54 —	54 —
Obbligazioni.	141 —	141 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele* .	50 —	51 —
Obbligazioni ferr. merid. . . .	— —	160 *c. st.*
Cambio sull'Italia	3 1/2	3 3/8
Credito mobiliare francese . .	275 —	275 —
Obblig. della Regia Tabacchi	418 —	420 —
Azioni id. id.	617 —	618 —

Vienna, 6.

Cambio su Londra	126 10	126 25

Londra, 6.

Consolidati inglesi	93 —	93 —

Parigi, 6.

Chiusura della Borsa. — Obbligazioni della Regìa dei tabacchi: 423.

Parigi, 6.

La *France* e l'*Etendard* smentiscono che esista una tensione nei rapporti tra la Francia e la Prussia.

Si assicura che le elezioni verranno fissate pel 30 maggio.

Al Corpo legislativo, Garnier-Pagès parlò in favore della pace disarmata.

Bruxelles, 6.

Le relazioni trasmesse qui dal ministro Frère-Orban constatano le favorevoli impressioni da esso ricevute, le quali lasciano presentire un accordo fra i due governi.

Londra, 7.

Camera dei Comuni. — Archdall annunzia che, quando si farà la terza lettura del *bill* per l'abolizione della Chiesa d'Irlanda, egli domanderà che esso venga esteso anche all'Inghilterra e alla Scozia.

Bukarest, 6.

Sopra 66 elezioni conosciute, si annoverano quattro soltanto appartenenti all'opposizione.

Madrid, 6.

Assicurasi che Olozaga non andrà più a Lisbona, perchè la popolazione di questa città, che è molto irritata, accoglierebbe assai male qualsiasi missione che andasse ad offrire al re Ferdinando la corona di Spagna.

Le Cortes hanno incominciato a discutere il progetto della costituzione.

Berlino, 6.

La *Gazzetta del Nord* smentisce che siasi mai trattata sia a Berlino che a Roma la questione della Nunziatura.

La stessa Gazz. smentisce che la Prussia abbia denunziato i trattati di garanzia conchiusi cogli Stati del Sud. Dice che soltanto il Consiglio federale e il Reichstag possono pronunziare lo scioglimento di questi trattati. Soggiunge che l'occupazione di Magonza da parte delle truppe prussiane non ha alcun rapporto coi suddetti trattati di garanzia e che essa proviene soltanto da quello conchiuso tra l'Assia e la Prussia.

Parigi, 7.

Corpo legislativo. — Discussione del bilancio. — Magne dice che le idee di Garnier-Pagès sulla pace disarmata sono un sogno filosofico; constata che la situazione finanziaria è sensibilmente migliorata e che gli emendamenti dell'opposizione verrebbero a sopprimere 498 milioni di entrate. Soggiunge che l'Imperatore avrebbe voluto ridurre le imposte, ma che l'interesse predominante di avere una buona situazione finanziaria arrestò i moti del suo cuore. Termina dicendo che vi sono due specie di popolarità, quella, cioè, delle promesse illusorie e quella fondata sulla ragione; l'Imperatore non vuole che quest'ultima. (*Applausi*)

La discussione generale è chiusa.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 6 aprile 1869, ore 1 pom.

La pressione barometrica è aumentata dappertutto ed è un poco al disopra della normale.

Il mare è calmo, e il cielo qua e là sparso di nubi.

Domina la corrente polare.

Il buon tempo tende a stabilirsi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 6 aprile 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 760, 7	mm 761, 2	mm 761, 7
Termometro centigrado	10, 0	15, 0	8, 0
Umidità relativa . .	65, 0	50, 0	60, 0
Stato del cielo. . . .	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione . .	NE	NE	NE
Vento { forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura massima . . . . + 15,5
Temperatura minima. . . . . + 6,5

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro De Champs: *I Tutori e le Pupille.*

TEATRO GOLDONI, ore 8 — Commedia: *Celestino* — Ballo: *Il chiodo nella serratura.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 7 aprile* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	58 »	57 95	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 aprile 1868		36 »	35 80	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	77 3/4
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			83 40	83 30	»	»	»	»	»
Az. Regìa coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	630 1/2	629 1/2	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1869	500	»	»	438 1/4	437 3/4	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1550
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1750
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	150
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	205
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	420	»	»	»	»	»	»	178
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	284 1/2	283 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette. . . . . . »	1 aprile 1868	500	»	»	168	167	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	435
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	id.	500	»	»	»	»	»	»	158
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 25
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 20
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	78 1/2
Nuovo impr. della città di Firenze in oro	1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	173
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 85	25 82
Roma	30			Vienna.	30			Parigi . . . a vista		103 3/4	103 5/8
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 74	20 73
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 95 - 97 1/2, 58 fine corr. — Az. Regia coint. Tab. 629, 630 f. c. — Obbl. id. 438, 438 1/4

Il sindaco: A. MORTERA.

Citazione per proclami
avanti il tribunale civile di Palermo.

L'anno 1869, il giorno 26 marzo in Palermo.

Sull'istanza dei signori D. Salvatore Crispi, domiciliato in Palazzo Adriano, D Francesco Crispi-Genova, domiciliato in Firenze, donna Petronilla Crispi vedova Genova, D. Filippo Crispi e coniugi donna Maria Crispi, e D. Pasquale Montalbano, domiciliati in Ribera, coi nomi, come dagli atti, signor barone D. Francesco, donna Epifania, dottor D. Pietro, D. Felice e Dionisio di Maggio quali eredi beneficiati del loro padre barone D. Nicolò di Maggio, possidenti domiciliati in Palermo, via Macqueda.

In virtù di deliberazione emessa dal tribunale civile di Palermo, 1ª sezione, il giorno 9 aprile 1866, esente di registro, io Giuseppe Miracula usciere presso il tribunale civile di Palermo, domiciliato via Mezzojuso, ho dichiarato ai signori Giuseppe D'Amico, Leonarda D'Amico vedova Napoli, Pellegrino e Calogero Colletti coi nomi come dagli atti, domiciliati in Caltabellotta, Calogero e Domenico Parlapiano, coniugi Angela Parlapiano e Serafino Catino fu Benedetto, coniugi Gioacchina Parlapiano e Pietro Castelli, Carmela Ciccone vedova Parlapiano coi nomi, Carmelo Parlapiano, coniugi Catterina Gambino e maestro Salvatore Piazza coi nomi, coniugi Catterina Gatto e maestro Alessio Urso, coniugi Laura Gatto e Pasquale Borsellino, coniugi Francesca Gatto e Giuseppe Vaccaro, e Paolo Gatto, quali eredi di Sebastiano Gatto, Vincenza Distrino vedova di Paolo Gatto coi nomi, domiciliati in Ribera, coniugi donna Rosa Parlapiano e D. Giuseppe Sciacca domiciliati in Sant'Anna; coniugi donna Rosaria Gatto e D. Emmanuele Musso e D. Leonardo Triolo, domiciliati in Ribera coi nomi, che legittimamente le competono, che gli istanti intendono continuare e riassumere sulle ultime tracce colle nuove forme di rito, e giusta le novelle leggi di procedura il giudizio introdotto contro i detti signori Giuseppe D'Amico e consorti, e contro gli eredi del duca di Ferrandina D. Pietro Alvarez de Toledo e consorti cogli atti di citazione dei giorni 3 aprile, 14 giugno e 22 dicembre 1820; ed atti di riassunzione specialmente dei giorni 9 novembre 1839, 9 novembre 1842, 6 ottobre 1845, 31 gennaio 1846, 7 marzo 1846, 27 marzo 1858, 3 maggio 1859, ed atti di seguito pendente nel cessato tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, ed iscritto al numero 6688 di quel ruolo generale e nel quale fu emessa sentenza di riunione di contumacia il giorno 21 aprile 1846, registrato al numero 9123 da Platania, e nel quale dal cessato tribunale fu ultimamente emessa sentenza di rimessione alla prima sezione di detto tribunale. — Di conseguenza restino citati li detti signori D'Amico e consorti a comparire nel termine di un mese innanzi il tribunale civile di Palermo, ed in quella sezione che è *stata designata* per la continuazione del suddetto giudizio alle basi ed alle risultanze degli atti sin oggi fra le parti intervenute ai termini delle nuove leggi di rito e decreto transitorio.

Con dichiarazione che per gli eredi del barone di Maggio procederà il detto signor Felice di Maggio, procuratore legale con officio in Palermo, via Macqueda, e per il resto degli attori continuerà a procedere il signor Giovan Battista Lombardo e Guaetta procuratore legale, con officio in questa via Sant'Agostino, e che sono stati depositati il mandato e gli atti tutti del presente giudizio nelle forme e modi di legge nella cancelleria del tribunale civile.

Con dichiarazione ancora che le uguali copie saranno affisse avanti la porta della casa comunale di Ribera ed innanti lo studio di un notaro dello stesso comune, oltre alle copie che saranno rilasciate nei modi ordinari alle persone indicate nella succennata deliberazione del tribunale civile.

Fatto in Palermo e da me collazionato e firmato.

868 GIUSEPPE MIRACULA, usc.

Editto.

La R. pretura in Cividale invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità del nobile Fantino Antonio Contarini fu Vincenzo, morto in Cividale nel giorno 12 dicembre 1868, di condizione possidente, lasciando il testamento 11 febbraio 1862 ed i codicilli 4 giugno e 15 dicembre 1861 e 12 maggio 1864, a comparire innanzi a questa pretura nel giorno 13 maggio p. v., ore 11 ant., per insinuare e comprovare le loro pretese, oppure a presentare fino a tutto il detto giorno la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario, qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima alcun altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Il presente verrà inscritto per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale di Udine.

Il regio pretore
SILVESTRI.

Cividale, dalla R. pretura li 22 marzo 1869.

833 SGOBARO.

Cassa di Risparmi di Pisa.

Prima denunzia di un libretto smarrito di n. 5637, volume 96, a carte 112, in nome di Arconati, per la somma di lire it. 84.

Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sul libretto suddetto, sarà da detta Cassa di risparmi riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Pisa, li 27 marzo 1869.

Il Direttore
AVV. ANTONIO VITI.

856

Avviso.

Il sottoscritto denunzia avere smarrito una cambiale di lire it. 200, datata del 30 settembre 1868, scadente il 31 marzo decorso, accettata da Pasquale Cencetti a favore di Cesare Salvestrini, da questi girata a Pasquale Orsi, e da esso girata al sottoscritto, del quale smarrimento ne è stata fatta nel primo aprile corrente denunzia all'uffizio di polizia municipale in Firenze da Tobia Casini, figlio del sottoscritto.

Si diffida perciò chiunque illegalmente ritenesse il detto documento, essendo stati già presi gli opportuni concerti col debitore signor Cencetti perchè questo non venga pagato che al vero creditore.

870 GIUSEPPE CASINI.

Avviso. 867

Giovanni Saccardi, d'Ugnano, inibisce a Ottavio Degli Innocenti, colono al podere di sua proprietà posto alla Badia a Settimo, in pretura di Casellina e Torri, di vendere e comprare bestiame di qualunque specie per i bisogni del suo podere, intendendo e protestando di non riconoscere le vendite, e di non essere responsabile delle compre che facesse in spreto di questa inibizione.

Firenze, 6 aprile 1869.

Citazione per proclami
avanti il tribunale civile di Palermo.

L'anno 1869, il giorno 26 marzo in Palermo.

Sull'istanza del signor D. Salvatore Crispi, domiciliato in Palazzo Adriano, D. Francesco Crispi-Genova, domiciliato in Firenze, D. Filippo Crispi, Donna Petronilla Crispi vedova Genova e coniugi Donna Maria Crispi e D. Pasquale Montalbano, domiciliati in Ribera, coi nomi come dagli atti, signor barone D. Francesco, Donna Epifania, dott. D. Pietro, D. Felice, D. Dionisio di Maggio, possidenti domiciliati in Palermo, via Macqueda; in virtù di deliberazione emessa dal tribunale civile di Palermo, 1ª sezione, il giorno 9 aprile 1866, esente da registro,

Io Giuseppe Miracula, usciere presso il tribunale civile di Palermo, domiciliato via Mezzojuso, ho dichiarato ai signori Luigi, Andrea ed Anna Sortino, quali eredi del fu Pietro Sortino, sacerdote Pietro, Antonino, Giuseppe, Girolamo, Luigi, Salvatore, Felicia Sortino, coniugi Felicita Guarisco e Calogero Fasulo, Vincenzo Guarisco e Curzio Piazza, coniugi Anna Guarisco e Gaetano Piazza, quali eredi di Giovanni Sortino, coniugi Maria Guarisco e Nicolò Musso, domiciliati in Villafranca, Alfonso Schembra coi nomi, domiciliato in Caltabellotta, Gioacchino e Gaetano Guarisco eredi di Giuseppe, domiciliato in Caltabellotta, coi nomi che legittimamente li competono, che gl'istanti intendono continuare e riassumere sulle ultime traccie colle nuove forme di rito e giusta le novelle leggi di procedura, il giudizio *introdotto contro i detti signori Luigi* Sortino e consorti, e contro gli eredi del duca di Ferrandina D. Pietro Alvarez de Toledo e consorti cogli atti di citazione dei giorni 16 giugno e 22 dicembre 1820, atti di riassunzione dell'8 novembre 1839, 9 novembre 1842, 9 maggio 1846, 27 aprile 1847 ed atti di seguito pendente nel cessato tribunale civile di Palermo ed inscritto al numero 6687 di quel ruolo generale e nel quale fu emessa sentenza di riunione di contumacia del giorno 7 giugno 1859 al n. 10,282 da Platania, e nel quale dal cessato tribunale, sezione promiscua, fu ultimamente emessa sentenza di remissione alla prima sezione di detto tribunale. Di conseguenza restino citati li detti signor Sortino D. Luigi e consorti a comparire nel termine di un mese innanzi il tribunale civile di Palermo, ed in quella sezione che è stata designata per la continuazione del giudizio suddetto alle basi ed alle risultanze degli atti sin oggi fra le parti intervenute, ai termini delle nuove leggi di rito e decreti transitori.

Con dichiarazione che per gli attori continuerà a procedere il signor Felice di Maggio, procuratore legale presso i collegi giudiziari di Palermo, con officio via Macqueda, giusta la precedente costituzione ed il mandato in rapporto agli eredi del barone di Maggio, che sono stati già depositati insieme agli atti tutti del giudizio nei sensi e modi di legge nella cancelleria del tribunale civile, con dichiarazione altresì che le eguali copie, saranno affisse innanzi la corte della casa comunale ed innanzi lo studio di un notaro in Villafranca, oltre alle copie che saranno rilasciate nei modi ordinari alle persone indicate nella succennata deliberazione del tribunale civile.

Fatto in Palermo e da me collazionato e firmato.

869 GIUSEPPE MIRACULA, usciere.

Errata-Corrige.

Nell'editto pubblicato nella Gazzetta del 3 aprile corrente, n. 92, sotto numero 831, invece di Gaetano Berti deve dire Gaetano Bardi.

F. NANNEI, vice canc.

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DI BENI DEMANIALI
agente a nome e per conto delle Finanze Nazionali

Provincia di Macerata
Direzione del Demanio e delle tasse sugli affari in Ancona
Ufficio del Registro di Macerata

AVVISO D'ASTA.

Vendita a prezzo ribassato di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, n. 793, che viene eseguita dalla Società suddetta a termini della convenzione approvata con legge 24 novembre 1864, n. 2006.

Il pubblico è avvisato che alle ore 9 antimeridiane del giorno di lunedì 3 maggio prossimo venturo si procederà nell'ufficio del Registro di Macerata, dal signor ispettore demaniale, al pubblico reincanto a prezzo ribassato del decimo dei lotti sottodescritti compresi nell'elenco 9 di Pausula, rimasti invenduti nei pubblici incanti tenutisi in Macerata nei giorni 20 e 21 dicembre 1865.

I beni che si pongono in vendita situati nel comune di Pausula sono i seguenti, sui quali si aprirà l'asta in base ai rispettivi prezzi ribassati a ciascuno di essi assegnati.

Numero d'ordine	Numero del lotto	INDICAZIONE E SITUAZIONE DEL LOTTO — Comune di Pausula	PREZZO di stima sul quale riuscì deserto l'incanto	VALORE ridotto che deve servire di base al nuovo incanto
1	1	Podere con casa colonica proveniente dai PP. Conventuali di San Francesco di Paola, colonizzato da Lattanzi Emidio detto Fiorello, confinante coi beni dell'ospedale in Pausula, col fiume Fiastra, con Roganti Pasquale, prepositura di San Pietro in Pausula e Filippo Bartolazzi, distinto in mappa Pie di Colle, vocabolo Pie di Colle, ai numeri 181 al 184 inclusive, 185 sub 1 2, 186 al 195 inclusive, della superficie di ettari 23 40 50, e dell'estimo censuario di lire 6,685 43.	20690 17	18621 15
2	2	Podere proveniente dai PP. Conventuali di San Francesco in Pausula, avente la casa colonica, coltivato da Beccerica Biagio, distinto in mappa Pie di Colle e vocabolo Pie di Colle e Fiastra, coi numeri 70, 85 al 95 sub 1 2 inclusive, 213, 215 al 221 inclusive e 285, della superficie di ettari 27 13 50, e dell'estimo censuario di lire 8,372 40; confina coi beni già del Capitolo di S Donato, il fiume Fiastra, Ciccioli Francesco, Nicola Ginnobili, e la strada comunale di Colbuccaro, ed è intersecato da una strada vicinale che conduce a Colbuccaro.	25975 »	23377 50
3	7	Podere con casa colonica proveniente dai PP. Conventuali di San Francesco in Pausula, coltivato da Montecchiari Giovanni detto Zampetto, distinto in mappa Mont'Olmo, vocabolo Cappuccini nuovi o Fonteriglia, coi num. 854, 855, 1167, della superficie di ettari 2 00 70, e dell'estimo censuario di lire 778 58; confina con la strada comunale, col marchese Alessandro Costa, Celestino Evangelisti e ospedale di Pausula.	2485 17	2236 65
4	8	Podere proveniente dai PP. Bernabiti di Macerata, avente casa colonica diviso in tre corpi di terra, coltivato da Marinozzi Vincenzo, distinto in mappa Pie di Colle, vocabolo Fonte Lepre o Passo di Macerata, ed in mappa Mont'Olmo, vocabolo Segalara, coi numeri 45, 47, 53 al 61 sub 1 2, 62, 282, 296, 297, 298, 300, della mappa Pie di Colle e numeri 888, 1180, 1181, della mappa Mont'Olmo, della superficie di ettari 58 10 80, e dell'estimo censuario di lire 41,687 75. Confina: il 1° corpo in cui è situata la casa, col canale Vallato, strada provinciale, Luigi e Benedetto Pianesi, eredi Ciccolini-Silenzi, la confraternita del SS. Sagramento di Pausula e la Prebenda parrocchiale di Colbuccaro; il 2° corpo col canale Vallato, con Conti Raffaele e Pietro Antonio e strada provinciale; il 3° corpo con don Cesare Blasi e canale Vallato.	89680 83	80712 75
5	10	Podere con casa colonica proveniente dal monastero del Corpus Domini di Macerata, coltivato da Milozzi Vincenzo detto Marinozzetto, distinto in mappa Pie di Colle, vocabolo Fonte Lepre e Fiastra coi numeri 270 al 281 inclusive, 283, 295, 299, della superficie di ettari 44 89 70, e dell'estimo censuario di lire 23604 20; confina con Cesare Blasi, canale Vallato, coi beni già dei PP. Bernabiti di Macerata, colla confraternita del SS. Sagramento di Pausula, con Luigi e Benedetto Pianesi e col fiume Fiastra, intersecato da una strada vicinale e dal Vallato.	42023 16	37820 85
6	15	Podere con casa colonica proveniente dal monastero del Corpus Domini di Macerata, diviso in tre corpi di terra, coltivato da Benedetto Mariani detto Tritri, distinto in mappa Pacigliano, vocabolo Cremone o Ceratti coi numeri 338, 339, 401, 403, 406, 407, 415, 416, 424, della superficie di ettari 5 28 40, dell'estimo censuario di lire 1,329 04. Confina: il primo corpo, in cui sta la casa, con la strada, col Demanio, Michele Natali, Mucci Giuseppe, Carlo Bartolazzi e Pascucci Gregorio; il secondo corpo col Demanio, Bartolomeo De Angelis e Romani Romano; il terzo corpo con De Angelis suddetto, Demanio, Blasi, Foglietti e strada. È intersecato da strada comunale.	3324 »	2991 60
7	21	Podere con casa colonica proveniente dal Capitolo di San Pietro in Pausula, coltivato da Verdicchio Pietro, distinto in mappa San Giuseppe e Cigliano, vocabolo Cipresso o Campo abbruciato coi numeri 257, 258, 261, 262, 268, 1181, della superficie di ett. 6 01 50, e dell'estimo censuario di L. 2,793 26; confina con la strada comunale, Rapanelli Vincenzo, strada provinciale, marchese Ugolini, Opera Pia Giustini e Branunti.	8359 17	7523 25
8	24	Podere con casa colonica diviso in due corpi, proveniente dal Capitolo di S. Pietro in Pausula, coltivato da Renzi Luigi, distinto in mappa Mont'Olmo, vocaboli Palombareta o Bore e le Valli o Sant'Ilario, coi numeri 972, 973, 983, 1195, della superficie di ettari 5 57 50 e dell'estimo censuario di lire 5,263 29; confina col marchese Ugolini Francesco, Gelosi Luigi, ospedale di Pausula, la strada, marchese Andrea Costa, ecc., intersecato da strada pubblica.	15587 50	14028 75
9	25	Podere con casa colonica diviso in due corpi di terra, proveniente dal Capitolo di San Pietro in Pausula, coltivato da Marozzi Damiano, distinto in mappa San Giuseppe e Cigliano, vocabolo Cigliano e Bore di Chienti, coi numeri 874 all'880 inclusive, 891, 892, 904, 911, 912, 1223, della superficie di ettari 26 07 30, e dell'estimo censuario di lire 3,591 69. Confina: il primo corpo su cui sta la casa col fiume Chienti, col Regio demanio, Fermani Carlo, Roberti Antonio, Bartolazzi Carlo; il secondo corpo con la strada, orfanotrofio di Macerata, Regio demanio, intersecato da una strada pubblica.	10310 17	9306 15
10	29	Podere con casa colonica proveniente dal Capitolo di San Donato in Pausula, coltivato da Cursi Nicola, distinto in mappa Pacigliano, vocaboli Cremone e Pacigliano coi numeri 145, 280, 282, della superficie di ettari 4 51 70 e dell'estimo censuario di lire 1,062 40; confina col fosso detto di Fonte Selva, Luigi Fermani, parrocchia di Pacigliano, Alessandro Luchetti, intersecato dalla strada per Pacigliano.	3092 17	2782 95
11	31	Podere con casa colonica, proveniente dal Capitolo di San Pietro in Pausula, coltivato da Frisciani Pacifico, distinto in mappa San Rocciano e San Claudio, vocaboli Chienti o San Claudio, col numero 141, della superficie di ettari 4 04, e dell'estimo censuario di L. 3,537 69; confina coi beni della Mensa arcivescovile di Fermo.	10560 16	9504 15
12	35	Podere con casa colonica diviso in due corpi, proveniente dal Capitolo di San Pietro in Pausula, coltivato da Broglia Pasquale, distinto in mappa Pacigliano, vocabolo Ponte di Cola, Cremone, Colle San Martino, Ceratti, coi numeri 414, 421, 422, 429, 434 al 439 inclusive, 452, 459, 460, 473 al 476 inclusive, 755, 773, 774, 775, della superficie di ettari 43 67 50, e dell'estimo censuario di lire 11,642 61. Confina: il primo corpo, in cui è posta la casa con il torrente Cremone, strada, Saverio Paoletti, Bartolomeo De Angelis, Marinozzi Pasquale, Natali Michele, strada comunale, Demanio, Blasi-Foglietti Tito, chiesa di Santa Croce in Pausula; il secondo corpo confina con strade comunali e Luchetti Carlo.	35625 16	32062 64
13	46	Casa d'affitto proveniente dal monastero di San Giovanni Battista in Pausula, posta nell'interno di detto comune in contrada San Giovanni ai civici numeri 152, 153, ed a catasto in mappa ai numeri 316, 317 dell'estimo censuario di lire 266; confina con la strada di circonvallazione, Cassetti Luigi, strada San Giovanni, Monastero di San Giovanni Battista.	394 50	355 05

Ogni aumento d'offerta non potrà essere minore di lire 10 pei lotti inferiori a lire 2,000, di lire 25 per quelli che non superano lire 5,000, di lire 50 pei lotti non eccedenti lire 10,000, e di lire 100 per gli altri il di cui valore giunge alle lire 50,000, e per quelli fino a lire 100,000 di lire 200.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti depositare a mani dell'incaricato di assistervi, in danari o in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del prezzo come sopra fissato per base dell'asta.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nei capitolati generale e speciale che trovansi depositati in un cogli altri documenti relativi presso quest'ufficio di Registro, e de'quali sarà lecito a chiunque di prender visione. Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara.

Il deliberatario oltre le spese del presente incanto dovrà sostenere anche quelle di tutti i precedenti che rimasero deserti.

A termini dell'articolo 2 della convenzione suddetta non si farà luogo in caso di deserzione alla ripetizione degli incanti prescritta dall'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 793.

Macerata, dall'ufficio del Registro, li 26 marzo 1869.

826 *Il Ricevitore*: STAURINI.

REALE COMPAGNIA ITALIANA
DI ASSICURAZIONI GENERALI SULLA VITA DELL'UOMO
in Milano, via Giardino, n. 42

AVVISO AGLI AZIONISTI.

Il Consiglio di Amministrazione della Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni Generali sulla vita dell'uomo, in Milano, invita i signori azionisti all'assemblea generale che si terrà domenica 25 aprile corrente anno, alle ore 12 meridiane, alla sede sociale, n. 42, via Giardino, in Milano.

Si tratterà e delibererà intorno ai seguenti oggetti:

1. Lettura del processo verbale dell'ultima assemblea.
2. Rapporto della Direzione sulle operazioni della Compagnia a tutto lo scorso anno 1868.
3. Rapporto dei commissari verificatori relativo ai conti del detto periodo.
4. Nomina di tre amministratori in sostituzione dei cessanti da estrarsi a sorte.
5. Deliberazione sui rapporti, sul bilancio e sul dividendo.
6. Nomina di tre commissari verificatori dei conti relativi all'esercizio corrente.

Quelli azionisti che volessero farsi rappresentare alla detta assemblea, lo potranno a mezzo di altro azionista a tenore dell'articolo 43 dello statuto sociale, presentando apposita procura od anche con relativa dichiarazione in calce alla circolare di convocazione.

Milano, 31 marzo 1868.

Pel Consiglio di Amministrazione
842 *La Presidenza*: F. RESTELLI.

SOCIETA' DELLE
STRADE FERRATE ROMANE

I signori portatori delle obbligazioni ordinarie della già Società Generale delle Strade Ferrate Romane sono prevenuti che, in ordine alla deliberazione di questo Consiglio di amministrazione del dì 23 marzo p. p., il complemento del cupone n. 20 (1° luglio 1868) e la totalità del cupone n. 21 (1° gennaio 1869) delle obbligazioni ordinarie delle strade ferrate suddette sarà pagato tanto a Firenze che a Parigi.

A Firenze tale pagamento si effettuerà alla Cassa sociale, Piazza Vecchia Santa Maria Novella, n. 7, dal 10 del corrente mese in poi.

Il prezzo di ciascun cupone è stabilito in L. 6 80 al netto delle imposte governative.

Firenze, 6 aprile 6869. *Il Direttore Generale*
872 G. DE MARTINO.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI FERRARA — CIRCONDARIO DI CENTO
Comune di Pieve

NOTIFICAZIONE.

Nel 1879 avrà luogo la ventennale divisione ed assegnazione dei CAPI DI MALAFFITTO PIEVESE fra i discendenti maschi delle originarie famiglie compratrici.

Il comunale Consiglio, che ha la tutela della partecipanza, in sua seduta del 9 marzo p. p. ha ordinato che i partecipanti sieno chiamati all'inscrizione e all'incolato in ordine a quanto è disposto dagli statuti della partecipanza.

Reso esecutorio il deliberato consigliare con visto della Regia Sottoprefettura del circondario di Cento in data 17 marzo stesso, numero 116, si fa diffidamento a ciascuno che intenda partecipare dell'assegnazione dei capi a presentarsi per farsi inscrivere, per provare la di lui discendenza da una delle famiglie aventi diritto, e soddisfare all'obbligo dell'incolato, senza di che la discendenza non vale.

La inscrizione avrà principio il 15 maggio prossimo in questa residenza comunale dalle ore 10 del mattino alle 2 pomeridiane di ciascun giorno, eccettuati i giovedì e le feste di ogni settimana, e durerà a tutto il 15 giugno successivo.

L'abitazione personale nel comunale, per i dieci anni precedenti la divisione, dovrà essere effettuata entro il novembre dell'anno corrente.

Dall'obbligo dell'incolato sono esenti i pupilli, i minori, gli assenti per causa di studio o per apprendere arti od industrie, sempre però che abbiano riportato analogo permesso dalla Giunta municipale, ed i militari in attività di servizio.

La presente, pubblicata colle stampe mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in quella dell'Emilia e nel *Monitore di Ferrara* ed affissa nei modi e luoghi soliti, si avrà come personalmente intimata a ciascuno.

Data in Pieve il 1° aprile 1869.

La Giunta municipale
MARCO RIZZOLI, sindaco.
CARLO ROVERSI — GUIDO RIGUZZI — LUCA MAGRI, assessori.
846 G RICCI, segretario.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA